



D.L.vo 30/12/1992 n. 529, attuativo della direttiva
CEE n. 91/174
A. I. K. C. Alianz Italian Kennel Club APS
Riconosciuta
Via Francesco Balilla Pratella 34/A
00124 Roma
Cellulare +39 347 – 1852 530
info@alanzitaliankennelclub.com
www.alanzitaliankennelclub.com
alanzitaliankennelclub@pec.it



ROMA 17/08/2023

A.I.K.C. ALIANZ ITALIAN KENNEL CLUB APS

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Carissimi Associati Alianz, Vi vorremmo informare sulle regole per la vendita degli animali (in questo caso cani). A seguito della comunicazione del 25 Settembre 2022 della quale Vi ricordo i punti più importanti:

Fra le novità introdotte dai decreti di adeguamento al Regolamento 2016/429 figurano anche nuove regole di vendita a distanza di animali. Con l'articolo 11 del Decreto n.135/2022 ("Esotici e Selvatici") si prescrivono obblighi di ordine informativo e sanitario in capo a chiunque metta in vendita, o ceda, animali al pubblico.

Sarà obbligatorio inserire nell'annuncio di vendita, on line o su carta, "l'identificativo dell'animale" (microchip) o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge". Se non presente nell'annuncio, l'identificativo dovrà comunque essere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. Gli annunci per la vendita on line e su carta stampata, chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione dovranno anche rispettare le norme sul commercio elettronico. Queste ultime prevedono alcune informazioni generali obbligatorie, da mettere a disposizione del pubblico (nominativo, sede, contatti, ecc.) avendo cura di aggiornarle.

Certificazione veterinaria:

Gli animali fatti oggetto di vendita a distanza dovranno essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell'animale.

Le nuove norme entreranno in vigore il 27 settembre 2023.

Sanzioni- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

In Italia non è illegale vendere un cane o un gatto senza pedigree, tuttavia, il Decreto Legislativo n. 529/92 stabilisce che non è consentita, in nessun caso, la commercializzazione di animali senza pedigree proponendoli come "animali di razza". Non si possono vendere questi animali affermando che appartengono a una determinata razza se non sono iscritti a un Libro di Origini. In Italia l'unico Ente (al momento) riconosciuto dal MIPAAF, per quanto riguarda la cinofilia è l'ENCI. In Italia è legale vendere animali di razza, sia negli allevamenti che nei negozi, nessuna legge lo vieta.

Sono ugualmente legali sia gli allevamenti professionali, sia quelli amatoriali.

In sostanza, non è illegale vendere un cane o un gatto senza pedigree, ma lo è venderli dicendo che sono animali "di razza".

- La vendita di animali definiti "di razza" senza pedigree è sanzionabile ai sensi del D. lgs n. 529/1992 (da € 5.164,56 a € 30.987,41). Attenzione, perché l'ammenda la paga anche chi lo acquista: il Codice penale all'art. 712 parla del reato di incauto acquisto: «Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a € 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.».

- Se ad esempio compare un annuncio di vendita di "barboncini senza pedigree" si è passibili di denuncia per truffa.

- E' illecito dichiarare che i genitori del cucciolo hanno il pedigree, ma per vari motivi non è stato richiesto per i cuccioli da vendere.

- E' illecito proporre il cucciolo con pedigree ad un prezzo molto maggiorato rispetto a quello senza.

- E' illecito vendere il cucciolo con la documentazione che fa menzione di una "specifica razza", ma non consegnare all'acquirente il pedigree o comunque non dimostrare di averlo richiesto all'Enci.

- Non è illegale vendere un meticcio, ovvero un cane senza pedigree, è illegale invece vendere un cane senza pedigree affermando che sia un cane di tale razza.

Tra gli annunci legali e regolari, si insinuano sempre di più venditori senza scrupoli che importano cuccioli dall'est falsificando documenti, precocemente strappati alle cure delle loro madri costrette a continue gravidanze, sottoposti a infernali viaggi e imbottiti di farmaci per farli sembrare sani all'acquirente, e rivendendoli come cani di razza spesso senza pedigree o con pedigree falsi.

In questi casi, inoltre, non si può essere sicuri che l'animale, spesso venduto a prezzi molto bassi, non sia oggetto di un traffico illecito.

Non possono essere, infatti, garantite le medesime condizioni genealogiche, sanitarie, di benessere animale e di tracciabilità che devono essere rispettate da chi alleva seguendo i disciplinari stabiliti dai Club di razza e dagli Enti o dalle Federazioni di cinofilia riconosciuti.

Quali animali:

Gli animali oggetto di vendita a distanza possono essere di specie selvatica, esotica e da compagnia: Cani, gatti e furetti e nuovi pet non convenzionali. Gli animali da compagnia sono quelli elencati dall'Allegato 1 del regolamento europeo 2016/429, suddivisi in parte A (cani, gatti e furetti) e Parte B (Invertebrati, acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili e mammiferi). Una elencazione di dettaglio degli animali da compagnia in Parte B potrà essere individuata con decreto del Ministro della Salute entro il 27 ottobre, in mancanza del quale si farà riferimento all'elencazione europea.

Per chi vende animali dichiarandoli "di razza", ma senza fornire un pedigree, sono previste sanzioni amministrative, che però, finora, difficilmente sono state applicate.

Il traffico illegale di animali da compagnia

Il traffico illecito di animali da compagnia è un'altra forma di vendita illegale, che la legge italiana considera un vero e proprio reato (Legge n. 201/2010, art. 4).

È il caso degli animali provenienti da Paesi esteri e introdotti in Italia privi di sistemi per l'identificazione individuale (microchip) e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.

Anche per chi compie questo reato, allo scopo di ricavarne un ingiusto profitto, sono previste sanzioni (reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000).

Bisogna fare particolare attenzione, in questi casi, perché si tratta di sanzioni penali, che si applicano anche a chi acquista gli animali.

Il problema rischia di non trovare soluzione finché ci sarà un mercato per questi animali.

Chi vende animali da compagnia dovrebbe svolgere questo lavoro in maniera seria e rispettando la legge.

Ma anche chi compra dovrebbe assumere prima dell'acquisto tutte le necessarie informazioni, per non rischiare di alimentare un commercio illegale e che favorisce il maltrattamento di molti animali. E soprattutto per avere la sicurezza di poter convivere con un animale sano ed equilibrato.

In conclusione anche se il nostro registro ACW (Alianz Canine Worldwide) è legalmente riconosciuto in Europa, ma non lo è ancora in Italia, di conseguenza continua ad essere valido sono nel Circuito Internazionale Alianz, questo anno abbiamo avanzato la richiesta due volte e ci è stata ancora rifiutata, stiamo procedendo alle modifiche richieste e inoltreremo la richiesta nuovamente all'inizio del 2024 e se non andasse bene nemmeno allora ... continueremo a richiedere il Decreto Legislativo al MIPAAF.

La finalità principale dell'associazione è riconoscere ed omologare le razze canine, sia autoctone sia integrate, in armonia con le normative comunitarie con particolare riguardo al D.L.vo n. 529 del 30 Dicembre 1992, recante "Attuazione della direttiva CEE Ministeriale n. 91/174 del 25 Marzo 1991 che autorizza a redigere un registro genealogico sia delle origini, sia di prima origine, rompendo così un monopolio e fornendo servizi innovativi, nonché nel rispetto degli indirizzi di una sana cinofilia etica e trasparente in quanto compatibili.

Il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 529 recante "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza" trova applicazione anche con gli animali d'affezione, per cui la commercializzazione di soggetti di origine nazionale e comunitaria definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (pedigree), rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico.

Inoltre si precisa che la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate, è tuttavia necessario che gli animali siano chiaramente definiti "fenotipo, simil..." riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente; a tal proposito sarebbe opportuno che le banche dati regionali potessero consentire la registrazione di tali elementi.

Sulla base delle disposizioni legislative sopracitate, risulta autorizzato in Italia alla gestione di libri genealogici di cani di razza, esclusivamente l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) indicato sul seguente sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2023>

Alla luce di quanto sopra, il Ministero della Salute ha dato disposizioni alle Regioni affinché predispongano la registrazione di tali elementi nella Banca dati regionale dell'anagrafe canina.

Pertanto, tutte le registrazioni in BDR (Banca dati dell'anagrafe animali d'affezione) di cani di razza dovranno avvenire allegando il certificato genealogico rilasciato esclusivamente dall'**Enci**, secondo le istruzioni allegate alla presente.

In caso di assenza del pedigree **ENCI**, il cane, nell'iscrizione all'anagrafe canina, risulterà definito "simil" **(noi continueremo a iscriverlo nei nostri registri come cane di razza, anche se all'anagrafe verrà registrato come simil, attenzione però ricordate nella vendita o negli annunci non potrete dire che è un cane di razza con pedigree)** riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente, oppure sarà registrato come meticcio nel caso non vi sia una razza fenotipicamente prevalente.

Le razze presenti nel programma sono state aggiornate da questo servizio e lo saranno anche in futuro a cura dello stesso.

Il Presidente

Julia Uceda Perez

